



INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER LE POSIZIONI NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE E NELLA PROCURA FEDERALE

In relazione al rinnovo delle cariche per il quadriennio 2025/2028 presso gli Organi di Giustizia, il Consiglio Federale procederà a nominare i nuovi componenti tra quanti avranno inviato manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, previa loro valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia. Gli idonei non nominati potranno esserlo successivamente, previa conferma di disponibilità, in caso di necessità per la esistenza di ulteriori posizioni vacanti.

Pertanto, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione, intendono presentare la propria candidatura nell'ambito dei seguenti Organi di giustizia endofederale e dell'Ufficio del Procuratore Federale:

GIUDICI SPORTIVI:

I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello. (art. 62 Regolamento Giustizia e Disciplina FISR).

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso della Laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità.

Essi possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FISR

, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. (art. 65 Regolamento Giustizia e Disciplina FISR).

I componenti della **Corte sportiva di appello** sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso della Laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FISR.

La Corte sportiva di appello dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti.

Il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. (art. 66 Regolamento Giustizia e Disciplina FISR).

GIUDICI FEDERALI:

1. I Giudici federali si distinguono in **Tribunale federale** e **Corte federale di appello**; entrambi hanno sede presso la Federazione. (art. 72 Regolamento Giustizia e Disciplina FISR).

I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.



Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica

competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

Il Tribunale federale e la Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni sono composti dal Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti.

Il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. (art. 74 Regolamento Giustizia e Disciplina FISR).

PROCURA FEDERALE:

L'ufficio del Procuratore si compone del **Procuratore federale** e di un **Procuratore Aggiunto**. Il Procuratore federale ed il Procuratore Aggiunto sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Il Procuratore federale ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte. Il Procuratore Aggiunto coadiuva il Procuratore federale e lo sostituisce in caso d'impedimento. (art. 90 Regolamento Giustizia e Disciplina FISR).

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate per i giudici federali, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo. (art. 91 Regolamento Giustizia e Disciplina FISR).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della Federazione Italiana Sport Rotellistici, devono essere corredate, a pena di esclusione:

- a) dall'espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammessa alla valutazione di idoneità della Commissione federale di garanzia;



- b) dal curriculum vitae del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, debitamente sottoscritto;
- c) dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo.

Non sono obbligati alla presentazione di quanto previsto ai punti b) e c) i soggetti che hanno ricoperto incarichi nella giustizia sportiva federale negli ultimi due mandati.

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere.

I requisiti previsti nel presente Invito a manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili e, in particolare, dallo Statuto Federale, dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e dal Codice della Giustizia Sportiva.

Le domande di partecipazione (come da facsimile - Allegato A) potranno essere trasmesse entro e non oltre la data del **10 aprile 2025** esclusivamente a mezzo di posta elettronica pec al seguente indirizzo gs@pec.fisr.it

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine presentazione previsto dal presente bando e non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata.

I soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e dei titoli professionali, scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.



Gli Organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive anzidette. I nominati dal Consiglio Federale dovranno sottoscrivere, all'atto di accettazione dell'incarico, le dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FISR e del Codice della Giustizia Sportiva.

Il presente invito a manifestare interesse è pubblicato sul sito federale in data 10 marzo 2025